



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE DIVISIONE TRIBUTI, CATASTO, IMPOSTE MINORI E RISCOSSIONE

PROPOSTA N. 19018

Torino, 07/07/2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Paolo MAZZOLENI

Marco PORCEDDA

Francesco TRESSO

Carlotta SALERNO

Jacopo ROSATELLI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Gabriella NARDELLI - Rosanna PURCHIA

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI
PER L'ANNO 2026.

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;
- il comma 702 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'articolo 52 del Decreto

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013), modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 669/2021 del 26 luglio 2021, n. 192/2023 del 17 aprile 2023 e n. 362/2024 del 26 giugno 2024 e che con la proposta di Giunta al Consiglio n. 18959/2026 si propone di modificare ulteriormente.

Preso atto che la tassa sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

La TARI è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. In particolare:

- il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge n. 147/2013: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)*".

L'articolo 1 della Legge n. 147/2013, al comma 650, prevede che la tassa sia corrisposta in base a tariffa commisurata all'anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 652, primi due periodi, della Legge n. 147/2013: "*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. [...]*".

L'Amministrazione Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, pertanto, in continuità con il regime di prelievo della Ta.R.S.U., della TARES, nonché con il regime di prelievo della TARI adottato negli anni scorsi, facendo propria la facoltà concessa dai primi due periodi del citato comma 652, ha ritenuto utile dotarsi di un sistema di rilevazione della produzione qualitativa dei rifiuti. Tale sistema ha consentito, sin dal 2002, di verificare la produzione specifica

delle diverse categorie economiche operanti sul territorio, in quanto suscettibili di notevoli variazioni rispetto ai coefficienti potenziali di produzione stimati a livello nazionale, per l'area del nord Italia e per comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Detti coefficienti vengono infatti indicati dall'articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 quale sistema presuntivo di riferimento per i Comuni che non abbiano organizzato un autonomo processo di misurazione della produzione.

Rilevato che:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 5 agosto 2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”*, riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 7 novembre 2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento.

Richiamato in particolare l'articolo 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario.

Tenuto conto che per l'ambito territoriale della Città di Torino le funzioni di Ente territorialmente competente, come definito dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, sono svolte dalla stessa Città di Torino.

Preso atto che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti relativo al periodo 2026-2029 che l'ETC con la proposta di deliberazione di Giunta al Consiglio n. 18951/2026 propone di validare, evidenzia costi complessivi pari a € 232.943.434, a cui sono state sottratte le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7 novembre 2025 (pari a Euro 11.090.729) ed incrementato dal valore per le attività esterne al ciclo integrato dei RU (pari a Euro 2.035.040). Ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari ad Euro 223.887.745 (comprensivi di IVA e attività esterne al ciclo integrato dei RU, al netto delle detrazioni di cui alla Determina Arera n. 1/DTAC/2025).

Rilevato che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sue modifiche e integrazioni, al comma 653 prevede che nella determinazione dei costi il comune debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come esposto nella relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Si conferma la composizione binomia della tariffa: una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti e ai relativi ammortamenti, e una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito

ed ai costi di gestione. Detti costi, sia per la parte fissa che per la parte variabile, sono desunti dal piano economico finanziario redatto secondo il metodo MTR-3 e sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. 158/1999, in modo da assicurarne la copertura integrale.

Rilevato che, dopo l'emergenza sanitaria degli anni 2020 e 2021 e lo scoppio dei conflitti russo-ucraino e nel Medio Oriente, l'economia mondiale ha vissuto un ulteriore periodo di crisi dovuto all'incremento dei prezzi dell'energia e aumenti generalizzati dei prezzi dei beni e servizi.

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno confermare la volontà di garantire continuità nel tempo nell'applicazione dei criteri di tassazione, così da mantenere uniformi quanto più possibile le tariffe di tutte le categorie domestiche e non domestiche, garantendo in ogni caso l'integrale copertura dei costi rilevati nel piano economico finanziario.

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di approvare le tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2026:

- delle utenze domestiche, secondo la ripartizione tra tariffa fissa e tariffa variabile indicata nella tabella G dell'allegata relazione tecnica;
- delle utenze non domestiche, secondo la ripartizione tra tariffa fissa e tariffa variabile indicata nella tabella H dell'allegata relazione tecnica;

dando atto che dette tariffe si applicheranno per tutto l'anno 2026, fatta eccezione per la tariffa giornaliera, applicata e riscossa secondo la tariffa vigente al momento dell'occupazione.

Preso atto che, a seguito dell'entrata in vigore dal 2026 del nuovo Codice del Terzo Settore, l'anagrafe delle ONLUS è stata soppressa con obbligo per le ONLUS di iscriversi entro il 31 marzo 2026 al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al fine di continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali. Di conseguenza, dalla declaratoria della categoria TARI n. 32 viene cancellato il riferimento alle ONLUS.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 2026, n. 104/2026, con la quale, in relazione alla TARI 2026, sono state definite le scadenze, le modalità di versamento ed è stata confermata l'applicazione, già in sede di acconto, dell'agevolazione alle utenze domestiche per nuclei familiari numerosi.

Come si è accennato, al fine di contenere ulteriormente gli effetti delle dinamiche dei costi sui contribuenti, particolare attenzione si è posta in ordine alla necessità di finanziare, a carico del bilancio comunale, le misure di agevolazione, che di seguito si descrivono in dettaglio.

Con riferimento alle **utenze domestiche**, per l'anno 2026 si prevedono le seguenti agevolazioni, da applicare in sede di saldo:

A. Agevolazione I.S.E.E.

La deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29 luglio 2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del Decreto Legge n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "*testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)*".

Il citato DPCM n. 24/2025 ha stabilito nella misura del 25% della TARI o della tariffa corrispettiva, la riduzione spettante ai nuclei familiari il cui I.S.E.E. non risulti superiore a 9.530 euro (importo aggiornato a Euro 9.796 dal 2026, come disposto dalla Deliberazione ARERA n. 2/2026/R/RCOM del 20 gennaio 2026), elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

La successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13 aprile 2026, inoltre, contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti.

La copertura del predetto bonus sociale rifiuti è garantita dalla componente perequativa Ur3, istituita da ARERA con Deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 1 aprile 2025 e stabilita in 6 euro/utenza.

Il bonus sociale rifiuti, ai sensi dell'art. 11 del TUBR allegato alla Deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF, viene riconosciuto entro il 30 giugno dell'anno "a+1", ossia nell'anno successivo a quello di riferimento.

Preso atto che ARERA ha fornito in merito i seguenti chiarimenti:

- l'applicazione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare, a livello locale, le agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che però non possono gravare, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo comune, né tantomeno sul sistema perequativo nazionale del bonus rifiuti;
- le agevolazioni locali sono completamente indipendenti dal bonus sociale nazionale regolato dall'Autorità, sono disciplinate dai singoli Comuni competenti in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e non possono essere oggetto di perequazione;
- i GTRU (Gestore Tariffe e Rapporti con gli Utenti – che nel caso della Città di Torino corrisponde alla stessa Città, Ufficio TARI) possono applicare misure di maggior favore ai propri utenti come stabilito dagli enti locali e come disposto dalla normativa, come, ad esempio, aumentare il valore dello sconto o ampliare la platea dei beneficiari; il costo relativo alle misure di maggior favore rispetto al bonus nazionale non potrà essere portato in perequazione poiché tali condizioni migliorative non possono in nessun caso essere finanziate dalla componente tariffaria UR3.

Sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni dell'ARERA, relativamente all'anno 2026 si ritiene di garantire ai nuclei familiari in situazione di disagio economico, oltre all'applicazione del bonus sociale rifiuti "nazionale", misure di maggior favore per tali nuclei attraverso una agevolazione comunale che si aggiunge a tale bonus, come di seguito specificato:

Fascia	Valore ISEE		Percentuale Totale di Sconto TARI	Di cui BONUS SOCIALE Rifiuti Nazionale
	Da Euro	A Euro		
Prima Fascia	0,00	10.000,00	50%	25% con ISEE fino a 9.796 Euro
				0% se ISEE superiore a 9.796 Euro
Seconda Fascia	10.000,01	15.000,00	45%	25% solo per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e ISEE fino a 15.000 Euro
				0% in assenza di almeno 4 figli a carico

Terza Fascia	15.000,01	22.000,00	30%	25% solo per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e ISEE fino a 20.000 Euro
				0% in assenza di almeno 4 figli a carico o se ISEE superiore a 20.000 Euro
Quarta Fascia	22.000,01	30.000,00	20%	0%

Il bonus sociale rifiuti “nazionale” relativo all’anno 2026 è riconosciuto automaticamente nell’anno 2027 agli utenti domestici in possesso dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, che soddisfino i requisiti stabiliti dal DPCM n. 24/2025. Si prende atto che con l’emissione dell’avviso di pagamento dell’acconto TARI 2026 è stato riconosciuto il bonus sociale rifiuti relativo all’anno 2025.

L’agevolazione comunale è applicata in sede di saldo 2026, dietro istanza dell’interessato attestante i requisiti nel periodo di riferimento della tassazione. Considerando che l’agevolazione comunale viene applicata cronologicamente prima del bonus sociale rifiuti, per i soggetti che hanno diritto a entrambe le riduzioni, in sede di saldo la riduzione applicata si intende comprensiva del bonus e dell’agevolazione comunale. L’importo spettante per il bonus sociale sarà esposto nell’avviso di pagamento dell’acconto riferito all’anno 2027, dopo che alla Città verrà reso disponibile l’elenco dei soggetti aventi diritto al bonus (ossia entro il 1 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, come previsto dall’articolo 4.7 del TUBR allegato alla Deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF).

Per l’agevolazione comunale saranno prese in considerazione le istanze presentate alla Città entro il 30 settembre 2026, relative a Dichiarazioni Sostitutive Uniche (D.S.U.) sottoscritte dagli utenti dal 24 settembre 2025 al 23 settembre 2026, in corso di validità, per le quali vi sia corrispondenza tra nucleo anagrafico e nucleo dichiarato nella stessa D.S.U. Le attestazioni I.S.E.E. per le quali l’INPS avrà evidenziato al contribuente la presenza di omissioni/difformità non potranno essere immediatamente considerate ai fini della riduzione della Tassa Rifiuti. I soggetti che riceveranno tale comunicazione da parte dell’INPS dovranno provvedere a motivare e/o correggere tali anomalie, sottoscrivendo una nuova dichiarazione entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026, per poter beneficiare della riduzione prevista per la Tassa Rifiuti.

Per le situazioni di disagio verificatesi nel corso dell’anno 2026 dipendenti dalla crisi economica e/o carenza occupazionale, non rilevabili dal calcolo I.S.E.E., sarà possibile presentare l’I.S.E.E. corrente entro la data del 31 dicembre 2026.

La fattispecie è prevista dall’articolo 14, comma 1, lett. c) del vigente Regolamento TARI e non può cumularsi con quella di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d) dello stesso regolamento (abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e utenze domestiche non residenti).

Il valore presunto dell’agevolazione è pari ad Euro 6.900.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell’Ente.

B. Riduzione per la raccolta differenziata e per le azioni di prevenzione dei rifiuti.

È prevista una riduzione tariffaria nella misura massima del 10% della parte variabile della tariffa di ogni utenza domestica compresa nelle porzioni di territorio cittadino che hanno registrato i migliori risultati in termini di incremento della percentuale di raccolta differenziata rispetto all’anno solare precedente. La medesima riduzione tariffaria nella misura massima del 10% della parte variabile della tariffa è prevista a favore delle utenze domestiche che adottino specifiche pratiche di

prevenzione dei rifiuti (es. acquisto di pannolini o assorbenti riutilizzabili, acquisto di coppette mestruali riutilizzabili).

Le percentuali di agevolazione - comprese nei limiti sopra individuati - ed i criteri di applicazione saranno individuati con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

Le fattispecie agevolative sono previste dall'articolo 16 del vigente Regolamento TARI rispettivamente commi 1 e 2. L'agevolazione per azioni di prevenzione dei rifiuti non può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI.

Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 260.000 (di cui Euro 250.000 riferiti all'agevolazione prevista dal succitato comma 1 ed Euro 10.000 a quella di cui al comma 2), la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito del piano economico finanziario.

Con riferimento alle **utenze non domestiche**, per l'anno 2026 si prevedono le seguenti agevolazioni, da applicare in sede di saldo:

C. Agevolazione per cantieri di opere pubbliche.

È prevista a favore delle attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore a sei mesi.

In attuazione di tali criteri, le aree caratterizzate dalla presenza di lavori che durano da più di sei mesi, previa verifica da parte della Divisione Infrastrutture e Mobilità in relazione all'effettiva decorrenza di tale periodo, saranno individuate con successiva deliberazione della Giunta Comunale. Con la medesima deliberazione saranno definite, altresì, le percentuali di agevolazione, il periodo di applicazione e le zone interessate.

La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento TARI e non può cumularsi con le agevolazioni previste dallo stesso articolo.

Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 200.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

D. Agevolazione relativa ai locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze destinate a finalità istituzionali.

È prevista un'agevolazione del 10%, che viene automaticamente applicata in sede di saldo 2026 alle utenze interessate.

La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del vigente Regolamento TARI e non può cumularsi con le agevolazioni previste dallo stesso articolo.

Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 10.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

E. Agevolazioni a favore di Associazioni e scuole per l'infanzia.

È prevista un'agevolazione del 30% a favore di Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte al RUNTS, Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS, Cooperative Sociali iscritte al RUNTS, Gestori dei Centri di Protagonismo Giovanile (CPG) e delle Case di Quartiere (CdQ) individuati dalla Città. La medesima agevolazione viene riconosciuta a favore degli enti con personalità giuridica iscritti al RUNTS nella sezione "Altri enti del terzo settore" e non rientranti nelle sezioni precedenti, a condizione che la loro attività prevalente rientri nelle finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 117/2017, in relazione al carattere di preminente interesse pubblico e di primaria tutela sociale delle attività previste. Restano escluse dall'agevolazione le superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione.

Le fattispecie sono previste dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del vigente Regolamento TARI.

In ragione della sussidiarietà della funzione educativa e di assistenza in età prescolare svolta a fianco della Città e per esigenze di tipo perequativo, si applica la medesima riduzione del 30% alle

scuole per l'infanzia parificate aderenti al FISM e convenzionate con la Città. La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera e), del vigente Regolamento TARI. Le agevolazioni sono applicate in sede di saldo 2026, dietro istanza di parte, purché i contribuenti siano in regola con i pagamenti degli avvisi bonari TARI relativi agli anni precedenti e non possono cumularsi con le agevolazioni previste dallo stesso articolo.

Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 50.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

F. Riduzioni per lotta allo spreco alimentare e per le azioni di prevenzione dei rifiuti.

In attuazione della Legge n. 166/2016 che disciplina la lotta allo spreco alimentare, si prevede anche per l'anno 2026 un'agevolazione a favore delle utenze non domestiche che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale. L'agevolazione TARI è proporzionale al peso documentato delle merci donate secondo le modalità già previste dall'articolo 15, comma 2, del Regolamento TARI a norma del quale la riduzione è applicata in percentuale non superiore ad 1/3 dell'incidenza del peso documentato delle merci donate sul totale della produzione media stimata da Amiat (Kd) per la categoria tariffaria prevista per gli esercenti che avranno dichiarato di volere aderire all'iniziativa. Questa agevolazione può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI, fino alla concorrenza della parte variabile del tributo dovuto.

Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 20.000, la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito del piano economico finanziario.

È prevista una riduzione tariffaria nella misura massima del 10% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche che adottino pratiche di prevenzione dei rifiuti previste dall'art. 15, comma 4, del Regolamento TARI e non può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento.

Le percentuali di agevolazione - comprese nei limiti sopra individuati - ed i criteri di applicazione saranno individuati con successiva deliberazione della Giunta Comunale. Il valore presunto dell'agevolazione è pari ad Euro 20.000, la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito del piano economico finanziario.

Le agevolazioni di cui alle lettere A) (fatta eccezione per il "bonus sociale per i rifiuti" di cui al DPCM n. 24/2025), C), D), E), saranno revocate nel caso in cui, alla data del 30 giugno 2027, il contribuente non risulti in regola con il versamento del tributo dovuto per l'anno 2026 (comprensivo di eventuali importi irrogati a titolo di sanzioni e interessi), o in mancanza di attivazione – entro la medesima data - di un piano rateale riferito ad eventuale sollecito/accertamento emesso e notificato per la medesima annualità. Le agevolazioni revocate verranno recuperate con l'emissione del saldo 2027.

Restano confermate, in attuazione dell'articolo 19 del vigente Regolamento TARI:

- l'esenzione dall'applicazione del tributo per i locali e le aree della Città adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti;
- l'esenzione per i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali ad integrazione del reddito.

Il valore presunto dell'agevolazione è, rispettivamente, pari ad Euro 624.000 e ad Euro 10.000, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse a carico dell'Ente.

Come si è visto, nel suo complesso, da un lato la ricaduta, in termini di incremento dei costi per l'espletamento del servizio, risulta assorbito dalle varie componenti positive da portare in detrazione dei costi evidenziati nel PEF 2026, dall'altra e nonostante le difficoltà economico-finanziarie della Città, si è comunque programmato il finanziamento di agevolazioni a favore delle

diverse categorie di contribuenti per oltre Euro 8.000.000.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'articolo 13, comma 15-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'articolo 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'articolo 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione*

avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

Considerato, altresì che:

- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'articolo 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 38-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;
- la Deliberazione Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - UR1,*a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad Euro 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,*a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad Euro 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 57-bis, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 1° aprile 2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,*a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- ai sensi della deliberazione 386/2023/R/RIF, le componenti perequative sopra descritte non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento TARI, dandone separata evidenza; la deliberazione ARERA stabilisce, altresì, che il Comune provvede al loro riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA), oltre che all'addebito ai contribuenti e alla successiva riscossione.

Richiamato il Documento unico di programmazione per il periodo 2026-2028.

Dato atto che verrà acquisito il parere dell'organo di revisione economico- finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare le tariffe TARI 2026, quali dettagliatamente riportate nelle tabelle G e H della "Relazione tecnica di determinazione dei coefficienti di produzione specifica e delle tariffe" (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risultanti dall'applicazione della metodologia di individuazione dei coefficienti di produzione quali-quantitativa illustrati nella relazione tecnica stessa;
2. di approvare le agevolazioni TARI 2026 alle utenze domestiche e non domestiche elencate in narrativa;
3. di dare atto che le tariffe e le agevolazioni approvate con la presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2026, fatta eccezione per la tariffa giornaliera, che decorre dalla data di esecutività della presente deliberazione, essendo applicata e riscossa secondo la tariffa vigente al momento dell'occupazione;
4. di dare atto che all'importo della tassa devono essere sommati:
 - a. il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504/1992;
 - b. le componenti perequative UR1,*a*, UR2,*a* e UR3,*a* pari, rispettivamente, ad Euro 0,10, Euro 1,50 ed Euro 6,00 per utenza per anno;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge n. 58/2019;
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata alla TARI;
7. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico

degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., per consentire l'immediata applicazione delle tariffe Tari deliberate.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Christian Amadeo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-19018-2026-All_1-Allegato_1.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento